**N. 04710/2012 REG.PROV.CAU.**

**N. 07942/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7942 del 2012, proposto da:

Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Triggiani ed Adriana Shiroka, con domicilio eletto presso Puglia - Delegazione Regionale, in Roma, via Barberini, 36;

*contro*

Comune di Casarano, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso Vincenzo Caputi Iambrenghi, in Roma, via Vincenzo Picardi, 4/B;

*nei confronti di*

Comune di Scorrano, non costituitosi in giudizio;  Azienda Sanitaria Locale Lecce, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Marcella Turco, con domicilio eletto presso Nicola Saldutti, in Roma, via Lorenzo Magalotti, 15;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA – BARI - SEZIONE II n. 00707/2012, resa tra le parti, concernente riordino rete ospedaliera regionale

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Casarano

Visto l’atto di costituzione in giudizio, nonché appello incidentale, di Azienda Sanitaria Locale Lecce;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2012, il Cons. Salvatore Cacace;

Uditi per le parti, alla stessa camera di consiglio, gli avvocati Shiroka e Caputi Iambrenghi;

Considerato che l’impugnata scelta regionale appare sufficientemente supportata da valutazioni volte ad una efficiente riorganizzazione dei punti nascita sulla base del contesto geografico di riferimento ( ambiti territoriali in relazione ai quali la Regione Puglia ha ripartito i posti letto ) e che la stessa non appare suscettibile di arrecare un pregiudizio attuale all’originario ricorrente, da ricondursi semmai agli atti conseguenziali;

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello ( ricorso numero: 7942/2012 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Spese della presente fase cautelare integralmente compensate fra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)